



CIRCOLARE LAVORO

15/03/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

| | |
|---|-----------|
| Sommario..... | 2 |
| NEWS..... | 3 |
| 1.1 Riscatto di laurea e congedo parentale..... | 3 |
| 1.2 Inps: amianto, opzione donna, penalizzazioni pensioni..... | 3 |
| 1.3 Fondo Gas..... | 4 |
| 1.4 Bando Isi 2015..... | 5 |
| 1.5 Indennità di accompagnamento fuori dall'Isee..... | 6 |
| 1.6 Gestione delle certificazioni della settimana salvaguardia..... | 7 |
| 1.7 Videosorveglianza, autorizzazioni ministeriali..... | 7 |
| 1.8 SOLIMARE e trasporto pubblico, assegno ordinario e di formazione..... | 7 |
| 1.9 Alternativa tra ammortizzatori sociali in deroga e FIS..... | 9 |
| 1.10 Assegno per nucleo familiare numeroso e di maternità..... | 9 |
| 1.11 Presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (ASDI)..... | 9 |
| 1.12 Invio delle domande CIGO..... | 11 |
| 1.13 Minlavoro: istruzioni per dimissioni on line..... | 12 |
| 1.14 Premi assicurativi Inail per il 2016..... | 13 |
| 1.15 Distribuite le quote extraUE..... | 14 |
| 1.16 Associazionismo sociale: domande entro 31 marzo..... | 14 |
| 1.17 Confindustria sulle co.co.co..... | 15 |
| 1.18 CDL: verifiche ispettive e esonero contributivo..... | 16 |
| 1.19 Istruzioni per il prospetto disabili..... | 17 |
| 1.20 Pensione in regime di cumulo..... | 17 |
| 1.21 “Fondo SELFIEmployment” per i giovani..... | 18 |
| 1.22 Versione Demo per dimissioni volontarie..... | 19 |
| 1.23 Chiarimenti su assegno di natalità..... | 20 |
| 1.24 Faq Minlavoro per dimissioni online..... | 21 |
| 1.25 Confindustria critica l'invio del prospetto disabili..... | 22 |
| ADEMPIMENTI E SCADENZE..... | 23 |
| 1 aprile 2016..... | 23 |
| 11 aprile 2016..... | 23 |
| GUIDA PRATICA..... | 24 |
| Sgravio contributivo contrattazione di 2° livello, la fruizione..... | 24 |
| Informazioni di contatto..... | 27 |



NEWS

1.1 Riscatto di laurea e congedo parentale

L'INPS, con circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, ha fornito istruzioni in merito all'abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Infatti, per il D.Lgs. n. 503/92, art. 14, c. 2, le due facoltà di riscatto erano alternative tanto che l'esercizio di una precludeva l'altra a prescindere da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.

La Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, abrogando la vecchia norma ha ammesso la cumulabilità in questione che opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Per cui, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, è possibile esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente e le istanze di riscatto presentate da tale data potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Conclude la circolare specificando che le domande presentate prima dell'1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d'ufficio dalle strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.

1.2 Inps: amianto, opzione donna, penalizzazioni pensioni

In merito alla Legge di Stabilità 2016, l'INPS, con circolare n. 45 del 29 febbraio 2016, ha fornito istruzioni sull'applicazione della normativa relativa a:

- proroga del termine per la presentazione delle domande per i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all'amianto;



- regime sperimentale donna;
- penalizzazione pensioni anticipate.

Amianto

Il termine per la presentazione delle domande per i benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all'amianto, per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge, secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Regime sperimentale donna

Per quanto concerne il c.d. regime sperimentale donna, l'Istituto ha sottolineato che le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Pertanto, la circolare ribadisce che la data del 31 dicembre 2015 deve considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

1.3 Fondo Gas

L'INPS, con circolare n. 43 del 29 febbraio 2016, ha ricordato che dal 1° dicembre 2015 è soppresso il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas.

Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione mentre viene istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo.

A carico della suddetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015 nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi.



Stante quanto sopra, l'Istituto fornisce indicazioni relative a:

- prestazioni pensionistiche;
- contribuzione integrativa;
- versamenti volontari.

Chiarisce la circolare che i lavoratori nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova e gli assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Gas, solo al momento della conferma in servizio ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato: in tali casi l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione.

Tuttavia, poiché il Fondo Integrativo Gas è stato soppresso, la retrodatazione dell'iscrizione e l'obbligo di versamento del contributo integrativo, non saranno più possibili per i lavoratori confermati in servizio ovvero per le trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato che si verificheranno dal 1° dicembre 2015 in poi.

1.4 Bando Isi 2015

Dal 1° marzo 2016 e fino alle ore 18,00 del 5 maggio 2016, è possibile per le imprese che investono in sicurezza accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda del bando Isi 2015 dell'Inail.

Come è stato illustrato in conferenza stampa vengono messi a disposizione delle imprese, per investimenti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, più di 276 milioni di euro a fondo perduto.

Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'Inail – vengono riconosciuti alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi. Il contributo è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000.

Il finanziamento è a fondo perduto e viene assegnato fino ad esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il bando Isi 2015 si snoda attraverso 3 fasi.

Prima fase: inserimento online del progetto



A partire dal 1° marzo 2016 e fino alle 18.00 del 5 maggio 2016, le imprese registrate - in possesso delle nuove credenziali per i servizi online Inail (nome utente e password) – possono disporre di un'applicazione informatica per la compilazione della domanda attraverso la sezione "accedi ai servizi online".

Le imprese sprovviste delle nuove credenziali possono iscriversi sul portale Inail accedendo alla sezione "Registrati", entro e non oltre le ore 18 del 3 maggio 2016.

Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo possono iscriversi sui "Servizi online" alla voce "Utente generico".

Seconda fase: inserimento del codice identificativo

A partire dal 12 maggio 2016, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, possono effettuare il download del proprio codice identificativo, necessario per poter inoltrare la domanda.

Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)

Come indicato nella presentazione del bando, per l'invio delle domande di contributo, a partire dal 19 maggio 2016 saranno pubblicati la data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico.

1.5 Indennità di accompagnamento fuori dall'Isee

Il Consiglio di Stato, con 3 sentenze del 29 febbraio 2016, ha stabilito che l'indennità di accompagnamento spettante per i soggetti disabili non costituisce reddito ai fini del calcolo dell'Isee. Essa e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione d'inabilità, che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.

Sono accordate a chi si trova già in condizione di svantaggio al fine di pervenire ad una posizione eguale rispetto a chi non lo è ed a ristabilire una parità morale e competitiva.

In definitiva, per il Consiglio di Stato, l'indennità di accompagnamento non determina una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, ma è finalizzata a colmare una situazione di svantaggio.

Il Ministro del Lavoro Poletti comunica che non vi saranno risarcimenti per i mesi in cui è stato applicato il nuovo metodo di calcolo dell'Isee appena bocciato dal Consiglio di Stato, rispetto alle modalità di valorizzazione delle indennità corrisposte ai disabili.



1.6 Gestione delle certificazioni della settimana salvaguardia

L'INPS, con messaggio n. 926 del 26 febbraio 2016, facendo seguito alla circolare n. 1/2016 ha comunicato che sono state rilasciate le procedure per la gestione delle certificazioni della salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, commi da 263 a 270, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i cui benefici sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti.

Per la gestione e il riconoscimento delle domande di verifica del diritto a pensione per la c.d. settimana salvaguardia è stato rilasciato un nuovo prodotto che sarà utilizzato per i lavoratori di tutte le gestioni pubbliche, private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Chiarisce, inoltre, l'Istituto che per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione, la domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata all'INPS anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell'istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Tale istanza, chiaramente, si aggiunge, e non si sostituisce, a quella da presentare alla DTL e la certificazione e la relativa comunicazione all'interessato sarà comunque subordinata alla trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte della DTL stessa.

1.7 Videosorveglianza, autorizzazioni ministeriali

Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015, prevede che in mancanza di accordo con le RSU/RSA, gli impianti e gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

Tuttavia, in caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, l'autorizzazione va rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Stante quanto sopra, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con nota prot. n. 3500 del 22 febbraio 2016, ha comunicato che, nelle more dell'avvio operativo dell'Ispettorato del Lavoro, la competenza in materia è attualmente assegnata alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.

1.8 SOLIMARE e trasporto pubblico, assegno ordinario e di formazione



Con messaggio n. 981 del 2 marzo 2016, l'INPS ha illustrato le modalità per la presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione per i Fondi di solidarietà di nuova istituzione:

- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE;
- Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Assegno ordinario

La domanda di accesso all'assegno ordinario va alla sede INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, esclusivamente in via telematica.

In caso di presentazione prima dei 30 giorni la domanda è irricevibile, mentre, in caso di presentazione oltre i 15 giorni, slitta il termine di decorrenza della stessa.

Poiché l'operatività dei suddetti Fondi si è perfezionata, con la nomina del Comitato, in data 30 novembre 2015, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre 2015.

In fase di prima applicazione, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti fra il 15 novembre 2015 ed il 2 marzo 2016, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 2 marzo 2016.

Programmi formativi

Non è previsto alcun termine per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento di programmi formativi, per i Fondi che lo prevedono (SOLIMARE non lo prevede).

La domanda

Il messaggio evidenzia che la domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà". Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto.



1.9 Alternativa tra ammortizzatori sociali in deroga e FIS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 4831 dell'1 marzo 2016, ha sottolineato che, per l'anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al Fondo di Integrazione Salariale possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal D.I. n. 83473/14, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.

Inoltre, le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, potranno scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.

Sottolinea la nota che, per quanto riguarda il computo dei rispettivi periodi di fruizione, è necessario che i singoli istituti vadano conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si "neutralizza" ai fini del computo della fruizione dell'altro istituto.

Spetterà all'INPS verificare che la fruizione da parte dell'azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

1.10 Assegno per nucleo familiare numeroso e di maternità

Poiché la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per il 2016 è pari al - 0,1%, l'INPS, con circolare n. 46 del 2 marzo 2016, ha ricordato che restano fermi la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità del 2015.

Per cui, l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2016 è pari, nella misura intera, a € 141,30 mentre, per le domande, il valore dell'ISEE è pari a € 8.555,99.

Si evidenzia che l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2016 è pari a € 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.694,45.

Il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a € 16.954,95.

1.11 Presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (ASDI)



L'INPS, con circolare n. 47 del 3 marzo 2016, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di assegno di disoccupazione (ASDI).

Per fruire dell'assegno di disoccupazione ASDI, gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpl.

La domanda telematica può essere presentata:

- via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
- tramite Patronato;
- tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento).

Tuttavia, nel caso in cui la durata della NASpl sia breve e la definizione della domanda di NASpl, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpl.

Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpl per la sua durata massima fra l'1 maggio 2015 e il 3 marzo 2016, per i quali, quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, i 30 giorni decorrono dal 3 marzo 2016.

Modalità di presentazione

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Nella domanda telematica ASDI il lavoratore deve autocertificare il possesso di tutti i requisiti previsti e impegnarsi a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato "ASDI – com" tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell'importo dell'assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello "ASDI - com" è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino - > Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI - com.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito dell'INPS, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente



percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.

Il provvedimento sarà, inoltre, inviato all'indirizzo PEC del Patronato, in caso di domande patrocinata, o con raccomandata all'indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.

Infine, la circolare si sofferma su: requisiti; decorrenza e durata; misura; regime di compatibilità, incompatibilità; opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità; sospensione, riduzione e decadenza; regime fiscale; ricorsi.

1.12 Invio delle domande CIGO

L'INPS, con messaggio n. 5919/2015 e circolare n. 197/2015, ha previsto l'invio in allegato alla domanda di CIGO di un file in formato CSV contenente le informazioni prescritte dal D.Lgs. n. 148/2015, relative ai lavoratori addetti all'unità produttiva interessata dall'istanza.

Inoltre, per permettere alle aziende la presentazione delle domande senza soluzione di continuità, l'Istituto ha consentito, in via transitoria, l'invio dell'allegato in questione anche successivamente alla relativa domanda.

Con messaggio n. 1007 del 3 marzo 2016 l'INPS comunica che la fase transitoria prevista dalla citata circolare n. 197/15 si protrarrà fino al 31.3.2016, per cui fino a tale data le aziende potranno inviare le domande di CIGO senza il prescritto allegato, salvo il successivo invio dello stesso secondo gli standard richiesti, pena l'improcedibilità dell'istanza.

Dal 1° aprile 2016, le domande prive dell'allegato CSV, o recanti allegato CSV non conforme, non saranno più accettate dal sistema informatico dell'Istituto.

Sottolinea infine il messaggio che:

- le domande non accettate dal sistema informatico dell'INPS per mancato superamento dei controlli relativi al file CSV nei giorni dal 26.2.2016 fino alla data di pubblicazione del messaggio stesso, potranno essere ripresentate dalle aziende entro il 21.3.2016, senza incorrere nella decadenza;
- entro il 30 aprile 2016 dovranno essere integrate le domande di CIGO pervenute senza l'allegato relativo ai lavoratori dell'unità produttiva; in mancanza le stesse saranno respinte;
- per le domande pervenute prima del 26.2.16 con elenco lavoratori allegato ma non



conforme a quanto prescritto dall'Istituto, le sedi invieranno, entro il 30.4.2016, un avviso all'azienda con cui richiederanno la ripresentazione del file CSV secondo gli standard richiesti, entro il termine perentorio di 15 giorni. Qualora le aziende non ottempereranno le domande saranno respinte.

1.13 Minlavoro: istruzioni per dimissioni on line

Dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale saranno efficaci solo se presentate telematicamente con la nuova procedura di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015.

In data 4 marzo 2016, con circolare n. 12, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni in merito, chiarendo che la nuova procedura non si applica:

- ai rapporti di lavoro domestico;
- nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. "protette";
- al recesso durante il periodo di prova;
- nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che vanno convalidate presso la DTL competente;
- ai rapporti di lavoro marittimo;
- ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

La procedura è abbastanza complessa e prevede diversi passaggi a carico del lavoratore che, però, in parte – e nello specifico la richiesta del PIN Inps e la creazione dell'utenza sul portale Cliclavoro - possono essere bypassati rivolgendosi ai soggetti abilitati, ovvero:

- Patronati;
- Organizzazioni sindacali;
- Enti bilaterali;
- Commissioni di certificazione.

La circolare si sofferma, altresì, sull'obbligo del lavoratore di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine, le dimissioni, anche se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno.



Si ricorda, inoltre, che il lavoratore può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo con le medesime modalità telematiche. Come stabilito dal D.Lgs. n. 151/2015, le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle telematiche sono inefficaci per cui, in tal caso, il datore di lavoro dovrà invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.

1.14 Premi assicurativi Inail per il 2016

L'Inail, con la circolare n. 7 del 7 marzo 2016, ridetermina i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2016.

Il documento si articola in tre sezioni che si occupano:

- dei premi ordinari,
- dei premi speciali unitari,
- del profilo risarcitorio.

Premi Inail invariati per l'anno 2016

Dalla lettura della corposa circolare Inail n. 7 del 2016 emerge che i premi assicurativi sul costo del lavoro dell'anno 2016 non aumenteranno.

In base alla variazione Istat sulla quale avviene l'aggiornamento annuale dei premi, che è risultata negativa (-0,1%), tali premi assicurativi si sarebbero dovuti ridurre per l'anno in corso. Tuttavia, la legge di Stabilità 2016 ha neutralizzato gli effetti di tale variazione cosicché, per il 2016, i premi Inail resteranno fissati alla stessa misura del 2015.

I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat.

Relativamente alla suddetta rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, la legge 208/2016 ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”.

Pertanto, considerato che nell'anno 2015 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat è risultata pari a - 0,1%, i



limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti da valere per l'anno 2016 rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno 2015.

Valori 2016

Si ricorda che il limite minimo del 2015 è stato pari a euro 47,68, cioè il 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2015 (pari a 501,89 euro mensili). Nella circolare n. 7/2016, l'Inail spiega che tale misura resta confermata per l'anno 2016 e che, rapportato a mese, cioè calcolato a 26 giorni, il minimale assume valore di euro 1.239,68.

1.15 Distribuite le quote extraUE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 11 del 22 febbraio 2016, facendo seguito alla circolare emessa congiuntamente con il Ministero dell'Interno in data 29 gennaio 2016, ha attribuito alle Direzioni Territoriali del Lavoro, Regioni e Province Autonome - sulla base delle istanze pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione e tenuto conto dei pareri positivi rilasciati a valere sul precedente decreto flussi - n. 5.727 quote per lavoro subordinato e autonomo delle 14.250 previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. del 14 dicembre 2015, destinate a conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo da permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, studio/tirocinio/formazione e da permessi di soggiorno CE di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea. La circolare richiama, inoltre, l'attenzione delle DTL sulle verifiche necessarie ai fini:

- della conversione in permesso di lavoro subordinato del permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- della conversione in permesso di lavoro autonomo;

con riguardo alle modifiche apportate alla disciplina dei contratti di lavoro dal D.Lgs. n.81/2015, in particolare ai rapporti di collaborazione ed ai contratti a progetto. Per la verifica delle quote distribuite alle singole Direzioni Territoriali del Lavoro, Regioni e Province Autonome, si rinvia agli allegati alla circolare ministeriale n. 11/2016.

1.16 Associazionismo sociale: domande entro 31 marzo

In data 7 marzo 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di



promozione sociale di cui alla Legge n. 476 del 19 novembre 1987, come modificata dalla Legge n. 438 del 15 dicembre 1998, riferite all'annualità 2016.

La domanda di ammissione al contributo, a pena di inammissibilità, deve essere predisposta secondo la modulistica allegata alle Linee guida e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione.

La domanda va presentata improrogabilmente entro il 31 marzo 2016 ed alla stessa va allegata la prevista documentazione (come da specifica di cui al paragrafo 4 delle citate Linee guida) ed una copia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

La presentazione della domanda dovrà avvenire mediante spedizione postale con raccomandata A/R.

Gli enti e le associazioni che usufruiranno dei contributi dovranno utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione di qualsiasi prestazione di competenza delle Regioni, dei Comuni e del Servizio Sanitario Nazionale.

Specificano, inoltre, le Linee guida del 2016, che ciascun ente o associazione ammesso al contributo dovrà, entro un anno dalla data di accreditamento della somma erogata, redigere:

1. il rendiconto relativo all'impiego del contributo ricevuto;
2. una relazione illustrativa delle modalità di effettivo utilizzo del contributo stesso, ad integrazione del rendiconto.

1.17 Confindustria sulle co.co.co.

Con circolare n. 19949 del 4 marzo 2016, Confindustria ha fornito le indicazioni a seguito della circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2016 sulle collaborazioni coordinate e continuative evidenziando che i chiarimenti ministeriali hanno confermato le prime indicazioni interpretative fornite da Confindustria stessa con la circolare n. 19893 del 24 settembre 2015.

Ricorda la Confederazione Generale che anche le collaborazioni a progetto già in essere al 25 giugno 2015, dal 1° gennaio 2016, sono assoggettate alla nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre, sempre dall'1 gennaio 2016, per tutti i rapporti di collaborazione sorti ante riforma, occorre prestare particolare attenzione a che non sussistano i requisiti previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo e, in particolare, che non sussista la c.d. etero-organizzazione, con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

Evidenzia la circolare n. 19949/16 che proprio con riferimento al presupposto della "etero-organizzazione" il Ministero del Lavoro fornisce un'importante precisazione laddove chiarisce



che lo stesso sussiste laddove il collaboratore sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente.

Il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 determinerebbe, quindi, una vera e propria riqualificazione del rapporto di lavoro, con conseguente possibilità per il personale ispettivo di procedere alla relativa contestazione.

1.18 CDL: verifiche ispettive e esonero contributivo

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei CdL, con nota prot. n. 1637 dell'8 marzo 2016, ha trasmesso alcuni approfondimenti relativi a questioni e problematiche e, più nello specifico, con riferimento a:

- precisazioni sulla circolare n. 197/2015 sulla nuova CIGO;
- gestione semafori e DURC;
- verifiche ispettive sulle assunzioni con sgravio triennale ex lege 190/2014;
- quesiti in materia di assunzioni congiunte in agricoltura;
- un quesito ENPALS;
- Legge di Stabilità 2016, commi 651 e 284.

Verifiche ispettive e esonero contributivo triennale

Con riferimento specifico alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, usufruendo dell'esonero contributivo triennale, è stata preannunciata una campagna di verifiche ispettive volte a verificare la legittimità delle stesse.

Chiarisce la nota CNO n. 1637/16 che sono state individuate tre casistiche a rischio di elusione:

1. lavoratore che ha avuto un contratto a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro prima dei sei mesi dall'assunzione con l'esonero contributivo triennale. In tal caso sarà verificato se nei sei mesi di interruzione tra un rapporto e l'altro con lo stesso datore di lavoro, tale interruzione sia stata effettiva;
2. lavoratore che prima dei sei mesi dall'assunzione con l'esonero in questione, era assunto presso datore di lavoro dello stesso settore produttivo. Nel caso di specie sarà necessario dimostrare che tra i datori di lavoro non ci sia collegamento societario;



3. assunzioni con esonero contributivo presso aziende in CIGS. In quest'ultimo caso si dovrà dimostrare che le assunzioni siano state fatte per mansioni differenti dal personale collocato in CIGS.

1.19 Istruzioni per il prospetto disabili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 1349 del 4 marzo 2016, ha comunicato che è disponibile, nella sezione download del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), la nuova versione della documentazione relativa agli standard riferiti al Decreto Direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016, concernente il modello del Prospetto Informativo Disabili e le Classificazioni standard.

Contemporaneamente la nota conferma che i nuovi standard entreranno in vigore il giorno 15 aprile 2016.

1.20 Pensione in regime di cumulo

L'INPS, con messaggio n. 1094 del 9 marzo 2016, ha fornito chiarimenti in materia di valutazione della contribuzione estera con riferimento alla pensione in regime di cumulo.

Infatti si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, commi 239 e seguenti, Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione Separata, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.

Pensione di vecchiaia in regime di cumulo

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, evidenzia il messaggio che la totalizzazione internazionale consente di tenere conto, dei contributi maturati nei Paesi dove l'interessato ha lavorato.

L'importo della pensione, invece, viene calcolato da ciascuno Stato in proporzione ai contributi nello stesso versati.

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di cumulo, può essere



considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extraUE legati all'Italia da

Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (pari ad 1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Tale contribuzione estera va considerata, ai soli fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, anche nell'ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo

Qualora, invece, a seguito di ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo, risulti perfezionato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo, l'INPS revocherà la pensione di vecchiaia in cumulo dalla decorrenza originaria e recupererà le somme indebitamente corrisposte a tale titolo, nei limiti del termine decennale di prescrizione.

Infatti, specifica il messaggio n. 1094/16, il perfezionamento dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una gestione fa venir meno fin dall'origine la condizione prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo.

1.21 “Fondo SELFIEmployment” per i giovani

Crescere imprenditori è un progetto finalizzato a fornire percorsi di accompagnamento all'autoimprenditoria.

L'iniziativa è promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la sua attuazione è affidata a Unioncamere e attuata dalle strutture specializzate delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'iniziativa si rivolge ai giovani NEET che:

- hanno tra i 18-29 anni
- sono iscritti a “Garanzia Giovani” ma non sono stati ancora presi in carico da un Servizio per l'impiego oppure, anche se presi in carico, non hanno usufruito di alcuna misura di politica attiva, ivi compresi i percorsi di supporto e sostegno all'autoimpiego/autoimprenditorialità organizzati a livello regionale.

Inoltre, possono partecipare anche i giovani che sono già in contatto con gli sportelli FILO per



l'imprenditorialità.

L'iniziativa si propone di accompagnare circa 6.200 giovani NEET verso la creazione e lo start up di nuove imprese.

I giovani iscritti al programma Garanzia Giovani saranno invitati dal Ministero del Lavoro a partecipare ad una procedura di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali, tramite un apposito test online.

Una volta selezionati secondo i risultati ottenuti nel test di autovalutazione, i ragazzi verranno contattati in ordine cronologico (in base alla data di effettuazione del test) e invitati ad iscriversi a percorsi formativi finalizzati alla redazione del piano di impresa.

I giovani selezionati in base al piano d'impresa realizzato, potranno accedere allo strumento di supporto al credito agevolato "Fondo SELFIEmployment".

1.22 Versione Demo per dimissioni volontarie

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 marzo 2016 ha reso noto sul proprio portale che è disponibile la versione demo della procedura per effettuare con modalità telematiche le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Si ricorda che la procedura sarà obbligatoria dal 12 marzo 2016.

Il lavoratore potrà:

- effettuare la procedura in completa autonomia;
- rivolgersi ai soggetti abilitati.

A tal proposito, dal portale ministeriale vi è il link di video tutorial per:

- il cittadino;
- i soggetti abilitati.

E', inoltre, disponibile anche un supporto per gli utenti e gli operatori, al quale è possibile inviare quesiti sull'utilizzo della procedura, al seguente indirizzo: dimissionivolotarie@lavoro.gov.it.

Si coglie l'occasione per evidenziare che, in assenza di indicazioni contrarie, poiché sia la circolare ministeriale n. 12/2016 che il video tutorial specificano che nella compilazione del



campo “data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale” occorre tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva, si ritiene che in tale campo del modulo on line vada indicato il primo giorno da cui decorre il preavviso.

D'altra parte anche il modulo da utilizzare con la vecchia procedura per le dimissioni volontarie, di cui alla Legge n. 188/2007 e D.I. del 21 gennaio 2008, prevedeva il campo “data di decorrenza delle dimissioni” e, in proposito, la nota del Ministero del Lavoro, prot. n. 5130 del 25 marzo 2008, aveva chiarito che con tale dicitura si intendeva “il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro”.

1.23 Chiarimenti su assegno di natalità

L'assegno di natalità ha carattere sperimentale:

- spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017;
- consiste in un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato, a decorrere dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
- è a vantaggio dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.

L'INPS, con messaggio n. 1110 del 10 marzo 2016, ha ricordato che, ai fini dell'assegno, il genitore richiedente deve essere:

- cittadino italiano, o avente lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- cittadino comunitario;
- cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9, del D.Lgs. n.286/1998;
- residente in Italia e convivente con il figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017.

A seguito di parere fornito dal Ministero del Lavoro, tuttavia, l'Istituto ha comunicato che respingerà tutte le domande presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure carenti degli altri requisiti di legge.



Per le domande di assegno di natalità ad oggi sospese per la verifica del titolo soggiorno, però, le sedi INPS accerteranno la sussistenza di tutti i requisiti in capo all'altro genitore presente nel nucleo, benché questi non abbia espressamente presentato domanda e, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'accoglimento sarà disposto comunque in favore dell'originario genitore richiedente, benché privo del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ed avrà efficacia in base alla data di presentazione della domanda sospesa.

E', infine, confermata la correttezza dell'operato delle sedi che hanno respinto tempestivamente le domande presentate dai genitori non legittimati per carenza del titolo di soggiorno idoneo, poiché in tali casi è stata data la possibilità all'altro genitore presente nel nucleo, ed in possesso di tutti gli altri requisiti, di presentare tempestivamente una nuova domanda a beneficio del nucleo.

1.24 Faq Minlavoro per dimissioni online

Sono partite le nuove dimissioni telematiche ma vi sono ancora incertezze sulla procedura e sulle modalità di compilazione del modulo che meriterebbero una celere risposta.

Tuttavia, tramite il portale del Ministero del Lavoro, si può accedere alle FAQ sulle dimissioni telematiche pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it che non fugano tutti i dubbi, ma sono sicuramente di aiuto.

Posto che è stato chiarito che per presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale occorre avere il PIN INPS dispositivo, si segnalano le interessanti risposte con cui si apprende che la nuova procedura va effettuata anche:

- dalle lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio - per le quali vige il divieto di licenziamento - e che intendono rassegnare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale;
- dai lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.

La procedura non si applica, invece:

- nei casi di interruzione anticipata del tirocinio in quanto il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato;
- al recesso anticipato dei collaboratori coordinati e continuativi.



Si evidenzia che, nell'ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, non è necessario utilizzare la nuova procedura telematica.

Infine, dalle FAQ si evince che, nel caso in cui il lavoratore non conosca l'indirizzo PEC del datore di lavoro, può inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

1.25 Confindustria critica l'invio del prospetto disabili

Anche Confindustria, con circolare n. 19948 del 3 marzo 2016, ha illustrato le novità in materia di collocamento obbligatorio.

Con riferimento all'invio telematico del prospetto informativo, la Confederazione ricorda che il documento "Modelli e regole" - Versione Febbraio 2016, pubblicato sul portale cliclavoro, contiene le disposizioni a cui ci si deve attenere per utilizzare in modo corretto il Servizio Informatico per l'invio.

Sottolinea la circolare che il citato documento riguarda anche le aziende che hanno autocertificato l'esonero parziale rispetto all'obbligo dell'assunzione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/99, per la presenza di lavoratori per i quali pagano un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille e, a tal proposito ricorda che, per la compilazione dei dati del prospetto informativo, la data a cui fare riferimento è il 31 dicembre 2015.

Da quest'anno, infatti, i datori di lavoro possono autocertificare l'esonero dei lavoratori addetti alle mansioni a rischio e sono tenuti al pagamento del relativo contributo al Fondo disabili anche se, affinché la novità sia operativa, occorrono:

- un decreto interministeriale che dovrà stabilire le modalità di versamento dei contributi;
- chiarimenti sulla modalità con cui i datori di lavoro possono fare l'autocertificazione in questione.

Quindi, per Confindustria, poiché i datori di lavoro non sono stati messi nelle condizioni di poter autocertificare gli esoneri per l'anno 2015, il fatto che nel documento "Modelli e regole" ci sia un riferimento alla "Data invio telematico dell'autocertificazione attestante l'esonero" e al contenuto di tutta la sezione dedicata allo "Esonero parziale autocertificato 60 per mille art.5, co.3-bis L.68/1999", non è corretto.

Posto che la presentazione del prospetto informativo disabili, per quest'anno è stata prorogata



al 15 maggio 2016, viste le criticità presenti, Confindustria ha sollecitato il Ministero del Lavoro a riconsiderare le modalità applicative indicate sia nella nota operativa del 17 febbraio 2016 sia nel documento “Modelli e regole”, relativamente all’esonero autocertificato.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

1 aprile 2016


- Decorrenza nuovi minimi retributivi :
 - Servizi postali in appalto
 - Trasporto aereo – handlers
 - Tessili vari, Torcitori e filatura serica
 - Alimentari p.m.i.
 - Alimentari p.m.i – panifici industriali
 - Alberghi e turismo confcommercio
 - Alberghi e campeggi minori
 - Agricoltura contoterzisti
- Corresponsione tranche una tantum
 - Trasporto aereo – Handlers
 - Autoferrotranvieri
 - Tessili industria
- corresponsione importo per mancata contrattazione aziendale:
 - Abbigliamento industria
 - Videofonografici

11 aprile 2016

- Versamento trimestrale contributi al Fondo A. Pastore – *Soggetti* : Aziende di commercio, spedizione e trasporto
- Versamento contributi Fondo M. Besusso – *Soggetti* : Aziende di commercio,



- spedizione e trasporto
- Versamento contributi Fondo M. Negr – *Soggetti*: Aziende di commercio, spedizione e trasporto



GUIDA PRATICA

Sgravio contributivo contrattazione di 2° livello, la fruizione

Dopo che l'Inps ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo (ex lege n. 247/2007).

Le operazioni di recupero del beneficio possono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio Inps, vale a dire entro il 16 aprile 2016 (essendo un sabato dovrebbe slittare al 18).

Modalità operative

Con il messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, anzitutto si spiega che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile. Ove le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.



Per casi particolari

1. Nel caso in cui vi siano lavoratori ai quali sono stati corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione;
2. In caso di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda - le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo;
3. Le aziende che, successivamente alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell'unicità della posizione contributiva, siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, devono recuperare il beneficio spettante sulla posizione attualmente in essere;
4. Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2014 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso/cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Gestione ex Enpals

Non costituiscono oggetto di sgravio:

- il **contributo di solidarietà** dovuto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore (ex art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs. n. 182/1997, ed ex art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 166/1997);
- il **contributo aggiuntivo** dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (ex art. 3-ter, D.L. n. 384/1992, convertito con Legge n. 438/1992).

La retribuzione annua da considerare ai fini della determinazione del tetto entro cui operare lo sgravio:

- per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale annuo per la base contributiva e



- pensionabile pari, per l'anno 2014, a € 100.123,00;
- per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione pari, per l'anno 2014, a € 729,90, moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312;
- per gli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale giornaliero imponibile pari, per l'anno 2014, a € 320,91, moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312.

Il codice di autorizzazione e i codici causale

Alle posizioni contributive riferite alle aziende ammesse allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto **codice di autorizzazione** "9D", ad eccezione dei datori di lavoro agricoli.

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell'incentivo in oggetto, potranno avvalersi di nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), da L242 a L245.

Il codice causale andrà esposto nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

All'atto del **conguaglio dello sgravio**, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Per la restituzione di eventuali eccedenze fruito si dovrà utilizzare il previsto **codice causale** "M964 - restituzione sgravio contrattazione secondo livello" - da valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens (la restituzione dovrà **essere effettuata entro il giorno 16 aprile 2016**).

Datori di lavoro agricoli

Le aziende agricole con dipendenti dovranno presentare alle strutture territoriali competenti per territorio un'**istanza cartacea** sull'apposito modello.

L'azienda dovrà indicare i seguenti dati:

- importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;



- importo dello sgravio per contrattazione territoriale, indicando separatamente l'importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro ed alla quota a carico del lavoratore;
- importo dello sgravio per contrattazione aziendale, indicando separatamente l'importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro ed alla quota a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Norme e prassi

Inps messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Per sostituire la fotografia corrente con una fotografia personalizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e quindi scegliere **Cambia immagine**.

PMS SRL
VIA GALILEO GALILEI, 21
33170 PORDENONE
TEL 0434572163
MAIL INFO@PMSWEB.IT

